



# DETERMINAZIONE BY N. DEL 15/02/204

RETTIFICA GARA CE A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA. CIG. 055482935F.

#### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. 1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

VISTA la propria determinazione n. 2718 del 28 dicembre 2010 con la quale è stata indetta una gara comunitaria d'appalto, ai sensi del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l'affidamento quadriennale del servizio di cassa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il d. 1gs. 27 gennaio 2010, n. 11 di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

VISTO, in particolare, l'art. 18 del citato decreto che impedisce ai prestatori di servizi di pagamento di trattenere le spese sugli importi trasferiti;

ATTESO che le disposizioni del citato articolo del d. lgs. n. 11/2010 hanno diretta incidenza sui criteri di attribuzione del punteggio della gara in corso e, quindi, ne condizionano l'esito e le sorti;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di rettificare, in autotutela, il bando di gara e gli allegati nei termini di cui sopra e, conseguentemente, di prorogare tutti i termini relativi alla presentazione dell'offerta, al fine di garantire agli Istituti interessati uguali condizioni di pubblicità, di parità di trattamento e di partecipazione;

PRESO ATTO che, al fine di dare maggiore chiarezza, è opportuno modificare anche il modello di offerta economica al punto a) "Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa" dove, anziché "Spread offerto rispetto al tasso BCE in vigore il giorno di chiusura del termine di presentazione dell'offerta" deve leggersi "Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi riferito al tasso Euribor 3 mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto";

T



VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2011;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente alla spesa di pubblicazione dell'avviso di rettifica, che in via presuntiva, ammonta ad € 5.000,00;

VISTA la disponibilità sul capitolo 112.190 "Pubblicazione di bandi di concorso" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010,

#### **DETERMINA**

- Di rettificare, in autotutela, la gara in corso relativa all'affidamento quadriennale del servizio di cassa dell'Ente, indetta con propria determinazione n.2718 del 28 dicembre 2010, nei termini e nelle condizioni di cui all'allegato avviso, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare corso alla pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GUCE, sulla GURI e sugli altri mezzi di informazione nazionale "Il Messaggero", (PIEMME) "Il Tempo", "Il Sole 24 ore" e il "Corriere della Sera", con le medesime modalità assicurate alla gara rettificata.

La spesa totale presunta di € 5.000,00 per la pubblicazione dell'avviso di rettifica, da suddividersi tra la GURI – Libreria IPZS Milano concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - e le testate giornalistiche sopra menzionate, sarà imputata al capitolo 112.190 "Pubblicazione bandi di concorso" dell'esercizio 2011.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Acciai





#### BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI CASSA

CIG. 055482935F.

#### AVVISO DI RETTIFICA

Il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha dato attuazione alla direttiva europea 2007/64/CE, cosiddetta direttiva PSD, recante disposizioni relative ai servizi di pagamento del mercato interno, ha stabilito, tra l'altro, che i prestatori di servizi di pagamento che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito (art. 18).

L'Ente, quindi, alla luce delle disposizioni citate, ritiene di modificare, in autotutela, la documentazione della gara per l'affidamento del servizio di cassa per il prossimo quadriennio, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 28 dicembre 2010, ID:2010 -173232 e sulla G.U.R.I - V Serie Speciale - n. 1 del 3 gennaio 2011.

In conseguenza di tali modifiche il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato posticipato al <u>7 marzo 2011</u>, ore 16.00.

Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato per il 23 febbraio 2011

La data e l'ora della prima seduta pubblica di gara sono posticipate al 9 marzo 2011, ore 10.00

Sul sito www.unire.it ha luogo la pubblicazione della documentazione di gara nel testo rettificata.

Per quanto sopra è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato offerta nel termine di cui al bando di gara di presentare una nuova offerta entro i nuovi termini indicati nel presente avviso, che verrà considerata integralmente sostitutiva della precedente.

Le offerte pervenute entro la precedente data di scadenza e non sostituite saranno prese comunque in considerazione.

F.to. IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Acciai

Inviato alla GUCE il giorno febbraio 2011

# RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA

#### CIG. 055482935F

Questo Ente, con avviso inviato per la pubblicazione alla G.U.C.E in data ..... febbraio 2011 e alla G.U.R.I., in data ..... febbraio 2011, ha rettificato la gara per l'affidamento del servizio di cassa, con conseguente riapertura del termine inizialmente fissato per la presentazione delle offerte.

In esito a tale rettifica, si provvede all'adeguamento del disciplinare di gara nel senso di seguito riportato.

L'art. 11 del disciplinare - Modalità di presentazione dell'offerta - deve intendersi così sostituito:

## "ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Unire, Via Cristoforo Colombo, 283/A Roma (CAP 00147) - entro le ore 16,00 del 18 febbraio 2011 7 marzo 2011- (fermo il resto)"

Fermo il resto

# L'art. 12, paragrafo 12B) del disciplinare - Modalità di presentazione dell'offerta - deve intendersi così modificato:

all'art. 12, paragrafo 12.B - Criteri di valutazione economica - del disciplinare di gara sono eliminati i punti B5, B6 e B7 relativi ai criteri di valutazione dell'offerta economica per le commissioni sui bonifici e sui bonifici esteri (area euro ed extra euro), con conseguente ridistribuzione del punteggio, rimasto invariato nel complesso.

Pertanto il paragrafo 12.B è così riformulato:

## 12.B CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (max. punti 60)

### B.1) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa: max. punti 5(+2)

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta recante il migliore tasso. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

Pm x punteggio max
Px

- dove "Pm" è la migliore offerta
- dove "Px" è l'offerta da valutare

# B.2) Tasso di interesse passivo per anticipazione di cassa: max. punti 18 (+5)

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta recante il minore incremento, riferito al tasso ufficiale di riferimento vigente franco della commissione sul massimo scoperto con capitalizzazione degli interessi. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la precedente formula.

Z. (J.

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta esente da commissioni. Alle altre offerte 1 punto in meno per ogni 0,5 o frazione di percentuale fino ad un punteggio minimo pari a 0 (zero).

# B.4) Canone annuale per il servizio di Home Banking: max. punti 2

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta esente da canone. Alle altre offerte il punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1)

# B.5) Commissione su bonifici banche estere area euro: max. punti 3

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta più bassa. Alle altre offerte il punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1).

## B.6) Commissione su bonifici banche estere area extra - euro: max. punti 4

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta più bassa. Alle altre offerte il punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1).

## B.7 Commissione bonifiei: max. punti 10

Per le commissioni sui bonifici a carico del beneficiario sono previste tre alternative:

Alternativa 1	Nessuna soglia di esenzione	Punti 1
Alternativa 2	Esenzione solo per bonifici disposti a favore di banche del gruppo	Puni 5
Alternativa 3	Esenzione per bonifici disposti a favore di qualunque banca	Punti 10
Alternativa 2.	Per alternative diversamente articolate non è prevista alcuna attribuzione di punteggio	Punti 0 (zero)

# B.5) Rimborso spese per l'emissione di assegni. Fino ad un max. di punti 2(+2)

Il massimo punteggio all'offerta che prevede l'addebito delle sole spese postali. Alle altre offerte il punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1).

# B.6) Commissione per delega di pagamento della restanti 8 rate di mutuo: max. punti 10 (+4)

Il punteggio massimo all'offerta che non prevede alcuna commissione. Alle altre offerte-ilpunteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1). L'art. 15 del disciplinare – Responsabile del procedimento - deve intendersi così sostituito:

# ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Maria Antonietta Coreno Adriano alla quale potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2011, 23 febbraio 2011,

Fermo il resto.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai





# DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO.

[CIG 055482935F]

L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), Ente di diritto pubblico non economico, assoggettato alla legge n° 720/84, concernente l'istituzione della tesoreria unica e inserito nella Tabella A della suddetta legge, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 283/A, sito Internet <a href="www.unire.it">www.unire.it</a> - tel. 06/518971, fax 06 51897200 C.F. 02642470583, indice una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, per l'affidamento del servizio di cassa, così come previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n° 549.

## ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La gara d'appalto di cui al presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Unire del servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa nazionale, nel bando, nello schema di convenzione, nonché nel presente disciplinare di gara.

L'Unire si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere all'accensione di eventuale anticipazione di cassa del limite massimo del 30% delle entrate correnti dell'ultimo bilancio approvato.

# ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO E LA DISCIPLINA DEI SERVIZI

Nell'espletamento del suddetto servizio si dovrà far riferimento all'art. 50 del d.P.R. 27 febbraio 2003 nº 97, con i criteri per l'esecuzione delle operazioni di incasso e di pagamento stabilita dai d.d.m.m. del Tesoro del 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e s.m.i.

## ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di anni quattro con facoltà di recesso anticipato da parte dell'UNIRE, da esercitarsi con un preavviso di tre mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere effetto. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, cessi per l'Ente l'obbligo giuridico di provvedere al servizio di cassa, l'Istituto di credito non potrà avanzare pretesa alcuna per la cessazione anticipata del servizio, comprese le spese da questi a qualsiasi titolo sostenute.

#### ART. 4 - GRATUITÀ DEL SERVIZIO

I Servizi di cui al presente appalto sono resi senza diritto per l'aggiudicatario ad alcun compenso o aggio, dovendosi intendere affidati ed accettati a condizione di gratuità, ad eccezione della commissione per l'impegno della Banca derivante dall'accettazione della delegazione di pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti, di cui al successivo art. 11 del presente disciplinare e all'art. 1 dello schema di convenzione allegato.

L'aggiudicatario riconosce, pertanto, che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava dal servizio di cassa è di per sé remunerativo ed ampiamente satisfattorio.

#### ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio di cassa deve essere svolto su Roma e su tutto il territorio nazionale.

#### ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Il servizio di cassa osserverà, pertanto, eccezion fatta per il primo anno, i termini di cui sopra per l'inizio e la chiusura della gestione.

#### ART. 7 – PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

- 1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare di gara, l'Istituto di credito aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'Istituto di Credito aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico- professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
- 2. L'istituto di credito aggiudicatario è:
- a) tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro;
- b) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di personale;
- c) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Stazione Appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la Stazione Appaltante.
- 3. L'Istituto di credito aggiudicatario è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.

#### ART. 8 – ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

DO3 3

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di Credito aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione del servizio affidatogli con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

# ART. 9 - CAUZIONE

î

Ciascun Istituto concorrente dovrà corredare l'offerta da una cauzione provvisoria di importo pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00), pari al 2% dell'importo posto a base di gara, con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia potrà essere costituita secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 75 del d. 1gs 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi del predetto art. 75, comma 4, la garanzia dovrà essere a "prima richiesta" e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La costituzione e la presentazione di tale garanzia sono condizioni indispensabili per la partecipazione alla presente procedura.

Si precisa che in caso di fidejussione bancaria il concorrente non potrà garantire per se stesso.

La documentazione comprovante la costituzione della garanzia dovrà essere inserita nella busta riportante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa", come indicato all'art. 11.

La predetta garanzia verrà escussa, salvi i maggiori danni, nel caso in cui l'impresa risultata aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara ovvero non si addivenga, per causa ad essa imputabile, alla stipulazione del contratto.

La garanzia costituita dall'Istituto aggiudicatario verrà svincolato solo dopo la stipulazione del contratto e l'avvenuta costituzione della garanzia di esecuzione di cui all'art. 113 del d. lgs 163/2006 e s.m.i.; la garanzia presentata in sede di gara verrà, invece, restituita a tutti gli Istituti non aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee, l'importo della cauzione è ridotto nella misura del 50%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del d. lgs n. 163/2006 e s.m.i.

L'Istituto affidatario dovrà costituire, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, un deposito cauzionale definitivo di € 300.000,00 (trecentomila/00), pari al 10% dell'importo posto a base di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto.

La garanzia dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e resterà vincolata per tutta la durata del medesimo.

La cauzione può essere costituita in contanti mediante versamento sul c.c. intestato all'UNIRE n. 211202 presso la Banca Nazionale del Lavoro (cod. IBAN IT74J0100503382000000211202 ABI 1005; CAB 3382) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Unire. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Unire.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli Istituti concorrenti ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Istituto dovrà dimostrare il possesso di tale requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

# ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 34 del d. lgs. 163/06, dovranno:

- 1. essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 d. 1gs. 163/2006.
- 2. essere soggetti abilitati ai sensi della normativa di riferimento e, quindi, alternativamente:
- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- altri soggetti abilitati per legge.
- 3. Possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: bilanci relativi all'ultimo triennio in utile (regolarmente approvati). Relativamente al presente requisito è fatto salvo il disposto dell'art. 41, comma 3, del d. lgs. 163/06.

Possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: effettuazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, di un analogo servizio a favore di pubbliche amministrazioni.

# ART. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Unire, Via Cristoforo Colombo, 283/A Roma (CAP 00147) - entro le ore 16,00 del 07 marzo 2011- un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca, ovvero con una striscia di carta adesiva o sigillatura equivalente atta in ogni caso ad assicurare la segretezza del contenuto e, nello stesso tempo, a confermare l'autenticità della chiusura originaria, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante dell'Impresa o suo Procuratore, o dall'Agente Generale o suo Procuratore (in caso di procura o mandato di agenzia occorre allegare copia fotostatica del relativo atto), integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

"NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA".

- 2. Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata, a mezzo posta, mediante lettera raccomandata A.R. (o posta celere o posta celere A.R) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza l'obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.
- 3. Il plico indicato dovrà contenere tre, eventualmente quattro, buste sigillate con ogni mezzo idoneo ad attestare la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara.

Ĩ

- BUSTA "A" contenente l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
- BUSTA "B" recante la dicitura "OFFERTA TECNICA", contenente l'offerta tecnica.
- BUSTA "C" recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica;
- BUSTA "D" (eventuale) recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE ART. 2359 C.C." contenente la documentazione giustificativa utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
- 4. Per partecipare alla gara i soggetti interessati, pena l'esclusione dalla stessa, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente articolo e nel bando di gara.

Nella busta "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere inserita a pena di esclusione:

1. L'istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione unica da redigersi utilizzando gli schemi di cui all' allegato 1 e allegato 2.

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:

- a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia d'iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto) codice fiscale, partita Iva e soggetti muniti di rappresentanza;
- c) di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 d. lgs. 385/93;
- d) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18 marzo 1998;
- f) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del d. lgs. 231/2001 e che all'Istituto non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo d. lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- g) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 68/1999;
- i) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla d. lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- j) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a svolgere il servizio in modo gratuito;

- k) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);
- I) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando, nel disciplinare nonché nello schema di convenzione;
- m) di avere la capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell'entità dello stesso e di aver svolto servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per pubbliche amministrazioni;
- n) di aver preso conoscenza dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali e di assoggettarsi, ai sensi del d. 1gs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- o) di aver preso piena conoscenza e di accettare, in particolare, quanto stabilito nella Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE n. 3/2004, relativamente alla delega di pagamento da sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un impegno al 1° gennaio 2011 di Euro 71.804.251,28 (pari alle residue nr. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cad. relative al mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti), nonché in tutte le norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione della relativa convenzione e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
- p) di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli impegni di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione UNIRE n. 3/2004 ed alla delega di pagamento da sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un impegno annuo al 1° gennaio 2011 di Euro 71.804.251,28 (pari alle residue nr. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cad. relative al mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti);
- q) di tener conto che la commissione a carico dell'Ente per l'impegno della Banca derivante dall'accettazione della delegazione di pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti, da applicare, per ciascun anno, sull'esposizione (debito residuo + interessi) riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, non potrà essere comunque superiore, per ciascun anno, all'importo di € 100.000,00 (centomila/00).

In caso di associazione temporanea di impresa non ancora costituita, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista all'art. 37 del d. 1gs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

- L'Amministrazione dovrà procedere all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.
- 2. Copia del disciplinare siglato per accettazione su ogni foglio e sottoscritto in calce per accettazione dello stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione unica; in caso di associazioni temporanee d'imprese la sottoscrizione del bando di gara dovrà essere resa dal legale rappresentante di ciascun impresa associata a pena di esclusione dalla gara.

ì

- 3. Copia dello schema di convenzione siglato per accettazione su ogni foglio e sottoscritto in calce per accettazione dallo stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione unica o in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante di ciascun impresa associata a pena di esclusione.
- I suddetti documenti dovranno essere debitamente firmati dal legale rappresentante o dal procuratore della Società.
- 4. Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta pari al 2% dell'importo presunto a base della procedura.
- 5. Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione del servizio, come stabilito dall' art. 75, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006.
- 6. Documentazione attestante il **versamento all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici** (A.V.C.P.) della contribuzione di € 70,00 effettuato secondo le modalità e in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell'Autorità <u>www.avcp.it/riscossioni.html</u>

#### Nella busta B "OFFERTA TECNICA" deve essere inserita:

l'offerta tecnica, la quale deve essere redatta in lingua italiana e deve indicare:

- la distanza fra la sede dell'Unire e i locali nei quali verrà espletato il servizio di cassa;
- i tempi di attivazione di uno sportello dedicato, nei locali nei quali verrà espletato il servizio di cassa, presso il quale l'Unire potrà eseguire le proprie operazioni;
- tempi di attivazione del servizio di "home banking";
- disponibilità al servizio di ritiro giornaliero della documentazione inerente il servizio di cassa presso la sede dell'Unire a cura e spese dell'Istituto aggiudicatario.

La dichiarazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- > dal legale rappresentante dell'Istituto bancario;
- > in caso di RTI o Consorzio già costituiti nelle forme di legge, dal legale rappresentante del mandatario capogruppo o del Consorzio;
- > in caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'Istituto concorrente, va allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata.

Nella busta C "OFFERTA ECONOMICA" deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta conforme all'allegato 3, debitamente compilato e sottoscritto, espressa (dove è richiesta indicazione numerica) così in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta non potrà presentare correzioni o abrasioni a pena di esclusione.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di

rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione, pena l'esclusione.

# Busta D "DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE ART. 2359 C.C.".

3

È riconosciuta la possibilità di partecipare alla gara da parte di soggetti che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con altri Istituti partecipanti alla medesima procedura, siano in grado di dimostrare che la formulazione dell'offerta è avvenuta autonomamente e che le stesse non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di situazioni di controllo l'Istituto concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura D "**POCUMENTAZIONE SITUAZIONE ART. 2359 C.C.**" la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo con altri Istituti partecipanti alla medesima procedura di gara non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 38, comma 2. Tali documenti saranno verificati solo dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

L'Ente escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte restano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo; dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nel caso RTI o Consorzio non ancora costituito.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio già costituito, la documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del mandatario capogruppo o del Consorzio anche in nome e per conto dei mandanti.

Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata.

Nella busta "D" non dovrà essere incluso alcun altro documento.

# ART. 12- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà alla valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del d. lgs. n. 163/2006, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti agli elementi di natura tecnico-economica:

- Elementi di natura tecnica: max. punti 40;
- Elementi economici: max. punti 60.

TOTALE: punti 100.

# 12.A. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO (max. punti 40)

Con riferimento ai parametri "tecnici" si evidenzia che saranno oggetto di analisi i seguenti elementi e che l'attribuzione del punteggio avverrà nella misura massima alle migliori offerte per ciascun punteggio, inversamente proporzionale per le altre con arrotondamento al secondo decimale sulla base delle formule indicate nel presente disciplinare.

a) Distanza fra la sede dell'Unire e i locali nei quali verrà espletato il servizio di cassa.	Fino a punti 10
N.B.: dovrà essere indicato il percorso più breve. La misura di detto percorso dovrà essere quella risultante dal calcolo disponibile sul sito web www.tuttocitta.it.	
b) Tempi di attivazione di uno sportello dedicato, nei locali nei quali verrà espletato il servizio di cassa, presso il quale l'Unire potrà eseguire le proprie operazioni.	Fino a punti 15
c) Disponibilità al servizio di ritiro giornaliero della documentazione inerente al servizio di cassa presso la sede dell'Unire a cura e spese dell'Istituto bancario	Punti 13
d) Tempi di attivazione del servizio di "Home banking"	Fino a punti 2

Attribuzione punteggi agli elementi di merito:

# Elemento a) Distanza:

- da 0 a 1000 metri: punti 10;
- da 1001 a 5000 metri: punti 5;
- oltre 5000 metri: punti 1.

Elemento b) Tempi di attivazione dello sportello dedicato dalla sottoscrizione della convenzione:

- attivazione entro 30 giorni: punti 15;
- attivazione entro tre mesi: punti 10;
- attivazione oltre tre mesi: punti 1.

# Elemento c) Disponibilità al ritiro giornaliero:

- disponibilità: punti 13;
- non disponibilità: punti 0 (zero).

Elemento d) Tempi di attivazione del servizio "Home banking" dalla sottoscrizione della convenzione:

- attivazione entro 15 giorni: punti 2;
- attivazione oltre 15 giorni: punti 0 (zero).

# 12.B CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (max. punti 60)

B.1) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa: max. punti 7

200

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta recante il migliore tasso. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

 $\frac{Pm}{Px}$  x punteggio max

- dove "Pm" è la migliore offerta

dove "Px" è l'offerta da valutare

# B.2) Tasso di interesse passivo per anticipazione di cassa: max. punti 23

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta recante il minore incremento, riferito al tasso ufficiale di riferimento vigente franco della commissione sul massimo scoperto con capitalizzazione degli interessi. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la precedente formula.

# B.3) Tasso per il rilascio di fideiussioni bancarie nell'interesse dell'Ente: max. punti 10

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta esente da commissioni. Alle altre offerte 1 punto in meno per ogni 0,5 o frazione di percentuale fino ad un punteggio minimo pari a 0 (zero).

# B.4) Canone annuale per il servizio di Home Banking: max. punti 2

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta esente da canone. Alle altre offerte il punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1)

# B.5) Rimborso spese per l'emissione di assegni. Fino ad un max. di punti 4

Il massimo punteggio all'offerta che prevede l'addebito delle sole spese postali. Alle altre offerte il punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1).

# B.6) Commissione per delega di pagamento della restanti 8 rate di mutuo: max. punti 14

Il punteggio massimo all'offerta che non prevede alcuna commissione. Alle altre offerte il punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto B1).

# Si evidenzia che:

- non è ammessa la presentazione di offerte parziali, né condizionate, né espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non sono ammesse varianti alla convenzione di cassa.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. L'Amministrazione si riserva di verificare l'eventuale anomalia delle offerte presentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 3, del citato d. lgs. n° 163/2006.

Nel caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella più conveniente all'Ente, sempreché l'errore rilevato non sia tale da rendere inverosimile l'offerta.

# ART. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dalla commissione giudicatrice nominata dall'Ente ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 163/2006.

I plichi pervenuti entro il termine di scadenza sopra riportato verranno aperti in seduta pubblica presso la sede dell'Unire in Roma Via Cristoforo Colombo, 283/A, nella data prevista dal bando, presso la sede dell'Ente.

La Commissione procederà in tale seduta a verificare l'integrità e la correttezza formale della sigillatura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, nonché all'apertura degli stessi ed alla constatazione della presenza all'interno di ciascun plico delle tre buste sigillate come indicato nel presente disciplinare.

Si procederà, quindi, previa verifica della integrità della sigillatura, all'apertura della busta "A" riportante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa" e, quindi, a constatare la completezza dei documenti in essa contenuti rispetto a quanto richiesto per la partecipazione alla gara.

Nel rispetto della "par condicio" fra gli offerenti, in base al disposto dell'art. 46 del d. lgs. n. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo decreto, l'Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine un termine ragionevole entro cui gli offerenti dovranno far pervenire i completamenti o i chiarimenti richiesti.

La Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame dei singoli atti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa" e all'eventuale esclusione delle domande di partecipazione non conformi al presente disciplinare.

Alle successive fasi di gara saranno ammessi i concorrenti che siano risultati in regola con le prescrizioni di cui al presente avviso e con le verifiche di cui sopra.

La Commissione procederà quindi in seduta pubblica all'apertura della busta riportante all'esterno la dicitura "Offerta Tecnica" presentata dai concorrenti ammessi e, in successive sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche in base ad elementi di ponderazione di cui al precedente Art. 12 del presente disciplinare.

Le buste riportanti all'esterno la dicitura "Offerta Economica" rimarranno chiuse e depositate presso gli uffici dell'Ente sino al completamento delle operazioni relative all' esame delle offerte tecniche.

La fase successiva di gara avrà luogo, in seduta pubblica, presso la medesima sede.

In tale seduta la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e procederà, previa verifica della loro integrità, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte stesse.

Il punteggio complessivo attribuito ad ogni concorrente sarà, pertanto, determinato dalla sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica.

Nella predetta seduta pubblica, la Commissione procederà a formulare la graduatoria provvisoria in funzione dei punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente e a proclamare l'aggiudicazione provvisoria.

In caso di parità in graduatoria si procederà, con i concorrenti risultati parimenti primi, ad una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto del

Ministero del Tesoro 28 ottobre 1985. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà a sorteggio tra le offerte risultate prime, ai sensi dell'art. 77 r. d. n. 827/1924.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Amministrazione nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

L'Amministrazione comunicherà ai concorrenti le date, gli orari delle sedute pubbliche della Commissione via fax e/o sul sito web www.unire.it.

Si precisa, infine, che alla prima seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.

E' altresì in facoltà dell'UNIRE procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta, purché ritenuta congrua, o che una sola offerta tra quelle presentate sia risultata valida e meritevole di apprezzamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 81 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L'Unire si riserva infatti la facoltà di non procedere all'affidamento qualora le offerte presentate non risultino perfettamente rispondenti alle proprie esigenze e, in tal caso, si riserva la facoltà di individuare la soluzione più opportuna per garantire la realizzazione del servizio oggetto del presente avviso.

Resta inteso che l'affidamento avviene ad esclusivo giudizio dell'Unire, la quale si riserva di non procedere all'aggiudicazione ed ogni determinazione assunta nel merito deve considerarsi insindacabile.

# ART. 14 – VERIFICA POSSESSO REQUISITI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Nel termine di 60 giorni, ma non prima dei 35 giorni solari dall'invio della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, verrà stipulato il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006.

Entro tale termine il provvisorio aggiudicatario dovrà far pervenire all'UNIRE, a pena di decadenza, la documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) attestante il possesso dei requisiti dichiarati ai punti precedenti.

Inoltre, la firma del contratto sarà subordinata al perfezionamento degli ulteriori adempimenti riservati all'aggiudicataria, che sono i seguenti:

- presentazione di idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli adempimenti nascenti dal contratto di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità e le condizioni già indicate nel capitolato speciale. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'Istituto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'UNIRE, verso l'Istituto a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Istituto aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dall'invio della relativa richiesta effettuata dall'UNIRE;
- esibizione dei certificati del casellario giudiziale, di stato di famiglia e di residenza, in carta semplice, di data non anteriore a 6 mesi da quella della comunicazione dell'aggiudicazione, del legale rappresentante dell'Istituto/R.T.I./Consorzio.

Scaduto il termine di cui sopra, l'UNIRE verificherà se la documentazione prodotta dal provvisorio aggiudicatario sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare e se l'aggiudicatario risulti in

possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Sarà cura del Servizio Amministrazione prendere contatti con l'Istituto aggiudicatario per concordare la data di sottoscrizione.

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per le suddette cause, come per qualsiasi altra causa, il servizio potrà essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art. 140 del d. lgs n. 163/2006, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

# ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Maria Antonietta Coreno Adriano alla quale potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto, entro e non oltre il termine delle <u>ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2011.</u>

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 06-51897.752.

I chiarimenti e le eventuali rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito <a href="http://www.unire.it">http://www.unire.it</a> e inviati a mezzo fax unicamente a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato cartaceo o a chi avrà scaricato la documentazione dal sito e inviato via fax la relativa attestazione.

# ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito codice), l'Unire fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

# 16.1 Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Unire per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche richieste per l'esecuzione del servizio nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Unire ai fini della stipulazione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

## 16.2 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Unire può determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

## 16.3 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Unire, tramite i propri dipendenti e collaboratori, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire il rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

# 16.4 Dati forniti dal concorrente aggiudicatario

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché a tutti gli organi ispettivi e di controllo a ciò autorizzati dalla vigente normativa.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unire.it.

# 16.5 Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d. lgs. 196/2003.

# 16.6 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Unire, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 283/A.

# 16.7 Consenso del concorrente interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente si assoggetta al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente potrà specificare quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso l'Unire potrà non consentire l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta da parte di altri concorrenti.

# ART. 17 - PROCEDURE DI RICORSO

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della gara è il TAR del Lazio.

# ART. 18 - DIVIETI

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

# ART. 19 - CONSULTAZIONE

Il bando e la documentazione di gara saranno pubblicati sul sito dell'Ente <u>www.unire.it</u>, saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione, il disciplinare di gara, lo schema di domanda e di offerta economica.

Il presente bando viene pubblicato per avviso sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), sulla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) e, per estratto, su 4 quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

# ART. 20- DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme contenute nella Convenzione di cassa oggetto della presente gara, le norme in materia del d. lgs. n. 163/2006, del r.d. 23/05/1924 n. 827, e le successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
- 2. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.

# Allegati:

- 1. Istanza di partecipazione alla gara
- 2. Dichiarazione unica di possesso requisiti di gara
- 3. Modello di offerta economica
- 4. Schema di convenzione.

# RETTIFICA DEL MODULO DI OFFERTA ECONOMICA CIG. 055482935F

Questo Ente, con avviso inviato per la pubblicazione alla G.U.C.E in data ..... febbraio 2011 e alla G.U.R.I., in data ..... febbraio 2011, ha rettificato la gara per l'affidamento del servizio di cassa, con conseguente riapertura del termine inizialmente fissato per la presentazione delle offerte.

In esito a tale rettifica, si provvede all'adeguamento del modulo di offerta economica nel senso di seguito riportato.

# Il punto a) del modulo di offerta è così modificato:

# a) tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa:

Spread offerto rispetto al tasso BCE in vigore il giorno di chiusura del termine di presentazione dell'offerta:

"Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi riferito al tasso Euribor 3 mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello *spread* offerto".

I punti e), f), e g) del modello relativi alle offerte per le commissioni sono eliminati.

Fermo il resto.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Acciai



# MODULO DI OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CASSA (CIG 055482935F).

Il s	ottoscritto in qualità di Legale Rappresentante
	la società con sede
in_	Via/Piazza
CA	PTelefonoTelefax
Ind	irizzo di posta elettronica Codice
fisc	cale n Partita Iva n°
per	l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto:
gio	onsapevole che il soprascritto avrà facoltà di svincolarsi dall'offerta solo qualora, trascorsi 180 mi dal termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per tivi imputabili all'Amministrazione,
	DICHIARA
	e l'offerta economica del suddetto Istituto di credito, fissa ed immutabile per tutta la durata del vizio, è la seguente:
a)	tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa:
	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi riferito al tasso Euribor 3 mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello <i>spread</i> offerto.
	Spread offertoin cifrein lettere
<b>b</b> )	anticipazione di cassa:
.,~)	importo massimo concedibilein cifre
	in lettere
	tasso di interesse passivo offerto: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente + spreadsenza CMS e similari.
c)	compenso per il rilascio di fidejussioni bancarie nell'interesse dell'Ente
	garanzie fideiussorie fino ad un importo garantito di € 100.000,00 ESENTE
	garanzie fideiussorie oltre € 100.000,00 e fino a € 1.000.000,00 % offerta
	garanzie fideiussorie oltre € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 % offerta
	garanzie fideiussorie oltre € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 % offerta
	garanzie fideiussorie oltre € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 % offerta

	garanzie fideiussorie oltre € 20.000.000,00 % offerta	<del></del>
đ)	d) Canone annuale per il servizio di <i>Home Banking</i>	
	Esente da canone;	
	□ € in cifrein lettere;	
		. •
e)	e) Rimborso spese per l'emissione di assegni (barrare il caso che interessa)	
-,	Addebito al beneficiario delle sole spese postali	
	☐ Addebito al beneficiario delle spese postali e di un rimborso spese di €	
		00425129
f)	f) Commissione per delega di pagamento, al 1° gennaio 2011, della rata di € 7.	1.804.251,28
	☐ Nessuna commissione	
	☐ Commissione entro il massimo non superabile di € 100.000,00:	
si al	aggiunta al conto corrente di cassa, anche dedicati come previsto dalla legge n. 1 straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa altre norme di legge, agli stessi verranno applicate le stesse condizioni economic conto corrente di cassa.  DICHIARA	antimafia") o da
a	altresì:	· .
đ	A) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e dell'offerta presentata, valga l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione servizio di tesoreria, a norma dell'art. 72, comma 2 del r.d. n. 827/24;	quelle in lettere one e/o i fruitori
đ	B) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dall'Unire per eventuali oneri ag dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vi della presentazione della presente offerta.  ALLEGA	giuntivi derivanti genti al momento
>	> copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità	1; 1
۶	procura attestante i poteri di rappresentanza.	
T	Data	
	IL DICHIARAI	NTE

1 La copia del documento d'identità del sottoscrittore da allegare all'offerta economica è necessaria solo se il sottoscrittore della presente è una persona diversa dal sottoscrittore della domanda di partecipazione e/o dell'offerta tecnica.

# RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

CIG. 055482935F

Questo Ente, con avviso inviato per la pubblicazione alla G.U.C.E in data ..... febbraio 2011 e alla G.U.R.I., in data ..... febbraio 2011, ha rettificato la gara per l'affidamento del servizio di cassa, con conseguente riapertura del termine inizialmente fissato per la presentazione delle offerte.

In esito a tale rettifica, si provvede all'adeguamento dello schema di convenzione nel senso di seguito riportato.

# A chiusura del testo dell'art. 6 "Riscossioni" viene aggiunto il seguente periodo:

"Tutte le riscossioni vengono effettuate dal Cassiere senza applicazione di alcuna commissione né a carico dell'Unire, né a carico dell'utente. Il Cassiere deve comunque rispettare le disposizioni contenute nel d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE e ss.mm.ii."


# A chiusura del testo dell'art. 8 "Pagamenti" vengono aggiunti i seguenti periodi:

"I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Cassiere e quelli su altri Istituti avvengono nel rispetto delle disposizioni contenute nel d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE e ss.mm.ii."

"Su qualsiasi bonifico non possono essere applicate commissioni come previsto dal d. 1gs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE e ss.mm.ii."

Fermo il resto.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Acciai





# SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA (CIG 055482935F)



# SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

tra

UNIRE – Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 283/A, C.F. 02642470583, in persona del Segretario generale Riccardo Acciai, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito per brevità anche "UNIRE" o "Ente",

6

l'Istituto di credito ...... (in seguito denominato/a Cassiere), rappresentato da ...... rep.

#### **PREMESSO**

- che l'Unire è un Ente di diritto pubblico inserito nella tabella A allegata alla legge n° 720 del 1984 ed è assoggettato al servizio di Tesoreria unica;
- che l'Unire è tenuto a far confluire in apposite contabilità speciali accese presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato tutte le disponibilità liquide;
- che l'UNIRE, con determinazione del Segretario generale n. .... del ...... ha indetto l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento quadriennale del Servizio di cassa;
- che l'Unire, con determinazione del Segretario generale n... del .... ha rettificato la gara in corso al fine di adeguare la stessa alle disposizioni in materia di servizi di pagamento nel mercato interno contenute nel d. lgs. n. 11/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/64/CE;

Tutto ciò premesso le parti, come avanti costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

# Affidamento del servizio

L'Unire affida alla, con sede in, capitale sociale euro	1. v. 1801111a
Dominical arrangementate da	
al Registro delle Imprese al, p. IVA, rappresentata da il proprio servizio di cassa, con i criteri, per l'esecuzione delle operazioni di incasso di cassa, con i criteri, per l'esecuzione delle operazioni di incasso di incasso delle operazioni di incasso di incasso delle operazioni di incasso di incas	1: a some onto
i criteri ner l'esecuzione delle operazioni di incasso	e di pagainemo,
il proprio servizio di cassa, con i critori, poi i di cassa,	
	15. 7

stabiliti dai dd.mm. del Tesoro del 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e successive modificazioni e integrazioni contenute nel d.m. 8 settembre 1989, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'Ente.

L'Istituto si impegna a svolgere il servizio, come sopra affidatogli ed accettato, in conformità con le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità alle condizioni stabilite dalla presente convenzione.

Inoltre, l'Istituto si impegna alle condizioni offerte a sottoscrivere la delega di pagamento in favore della Cassa Depositi e Prestiti, con scadenza 31 dicembre 2014, per un impegno al 1° gennaio 2011 di Euro 71.804.251,28 (pari alle residue nr. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cad. relative al mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti).

#### Art. 2

# Luogo di esecuzione, orari e espletamento del servizio

Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere nei propri locali, posti a disposizione dell'Ente, nei giorni lavorativi per gli Istituti di Credito e nelle ore in cui gli sportelli degli stessi sono aperti al pubblico.

Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne la migliore organizzazione del servizio.

Si impegna, inoltre, ad agevolare le operazioni di cassa e tutti gli altri servizi bancari interessanti l'Ente, consentendo ai funzionari dell'Ente stesso l'accesso diretto alle strutture operative del Cassiere, senza il tramite dell'ordinario servizio di sportello riservato al pubblico.

A tal fine il Cassiere provvederà a designare propri funzionari quali interlocutori abituali per l'espletamento di tutte le operazioni e/o servizi sopra descritti, dislocandoli in apposito spazio riservato all'Ente.

Il Cassiere, sulle piazze sprovviste di propri sportelli, si avvarrà di altre aziende di credito o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dell'Italia e dell'estero.

Il Cassiere risponde, comunque, dell'operato delle anzidette aziende di credito.

Le parti di comune accordo, durante il periodo di validità della convenzione, possono apportare alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare dovrà essere posta ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea.

Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere mediante scambio di lettere.

#### Art. 3

# Oggetto e limiti della convenzione

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Unire e, in particolare:

(3)

- 1) la riscossione delle entrate previa emissione dell'ordine di incasso (reversale);
- 2) il pagamento delle spese previa emissione di ordini di pagamento (mandato);
- 3) la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Unire;
- 4) la gestione dei seguenti c/c:
- un c/c ordinario di corrispondenza;
- un c/c per le cauzioni costituite da terzi;
- due c/c denominati "generale" e "libretti emessi" per la gestione del fondo Totip di Assistenza e Previdenza Lavoratori Ippici;
- un c/c per la gestione della Cassa di Previdenza Personale Unire;
- ogni altro conto corrente previsto dalla normativa vigente (art. 3, legge n. 136/2010) e futura;
- 5) assunzione dell'impegno nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'art. 1.

### Art. 4

# Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Unire ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Il servizio di Cassa osserverà, eccezion fatta per il primo anno, i termini di cui sopra per l'inizio e la chiusura della gestione.

#### Art. 5

## Firme autorizzate

L'Unire si impegna a comunicare preventivamente al Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse dei relativi fac-simili di firma.


## Art. 6

#### Riscossioni

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Unire, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati da coloro che sono autorizzati dall'Ente, le cui firme e generalità vengono depositate presso il cassiere.

Gli ordinativi di incasso, tanto individuali quanto collettivi, devono contenere:

- il numero progressivo;
- l'esercizio finanziario al quale si riferiscono e la data di emissione;



- l'indicazione del debitore;
- l'ammontare della somma da riscuotere in cifre e lettere;
- la causale del versamento;
- il numero di capitolo;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- gli estremi di riferimento alla competenza o ai residui con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
- il riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine alla reversale.

Gli elementi sopra riportati, nel caso di ordinativi di incasso collettivi, dovranno essere indicati in un apposito intercalare allegato alla reversale, unitamente all'indicazione, per ogni debitore, delle singole riscossioni.

Gli ordinativi di incasso sono trasmessi dall'Unire al Cassiere accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali funge da ricevuta.

Tutte le riscossioni vengono effettuate dal Cassiere senza applicazione di alcuna commissione né a carico dell'Unire, né a carico dell'utente. Il Cassiere deve comunque rispettare le disposizioni contenute nel d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE e ss.mm.ii.

#### Art. 7

#### Riscossioni in assenza di reversale

Il Cassiere deve accettare, senza pregiudizi per i diritti dell'Unire, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'Ente stesso, anche in assenza di preventiva emissione di reversale.

In tale ipotesi il Cassiere ne dà immediata comunicazione all'Unire, inviando via fax, al n. 06 51897.752, o ad altro numero successivamente comunicato, la relativa documentazione contabile al fine di consentire la regolarizzazione contabile, non oltre le 48 ore successive alla emissione della quietanza.


Nel caso di sospesi in uscita (uscite non regolarizzate da mandato) il Cassiere procederà come indicato al capoverso precedente, attendendo disposizioni circa la relativa accettazione.

## Art. 8

#### Pagamenti

I mandati di pagamento sono emessi dall'Unire su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalla persona esplicitamente abilitata dall'Ente a tale funzione.

Il Cassiere effettuerà i pagamenti soltanto in base ai detti mandati, tuttavia, su specifica autorizzazione dell'Ente, dovrà dar corso, anche senza i relativi mandati, al pagamento di spese fisse (ad esempio:



rate di imposta e tasse, canoni d'acqua, luce, gas e telefono e, per motivi di cambio, rimesse di competenze scuderie estere), salvo poi richiedere l'emissione del mandato.

I mandati di pagamento, tanto individuali quanto collettivi, devono contenere:

- il numero progressivo;
- l'indicazione beneficiario (il mandato deve essere sempre emesso a favore dell'effettivo creditore); in caso di società o ditta, è necessario che venga indicato il nominativo del legale rappresentante autorizzato a rilasciare quietanza;
- l'ammontare della somma lorda in cifre ed in lettere e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- il numero di capitolo;
- l'indicazione del codice fiscale del beneficiario o della partita IVA;
- l'indicazione sull'assoggettabilità o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'indicazione delle modalità di pagamento;
- l'esercizio al quale si riferiscono;
- l'indicazione dell'eventuale valuta fissa a favore del beneficiario;
- gli estremi di riferimento alla competenza o ai residui con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
- il riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al mandato;
- la data di emissione.

Gli elementi sopra riportati, nel caso di mandati collettivi, dovranno essere indicati in un apposito intercalare allegato al mandato, unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli pagamenti.

I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Cassiere e quelli su altri Istituti avvengono nel rispetto delle disposizioni contenute nel d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE e ss.mm.ii.

Su qualsiasi bonifico non possono essere applicate commissioni come previsto dal d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE e ss.mm.ii.

#### Art. 9

# Trasmissione dei mandati e modalità di pagamento

I mandati di pagamento sono trasmessi al Cassiere accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali funge da ricevuta.

I mandati di pagamento emessi dall'Unire sono estinguibili:

a. mediante versamento in contanti e firma diretta di quietanza del creditore sul mandato di pagamento o su un documento di quietanza da allegare al mandato stesso;

- b. mediante versamento in conto corrente postale al nome del creditore;
- b. mediante versamento in conto c
- d. mediante accreditamento presso l'Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sul conto corrente bancario intestato al creditore, o, sempre per conto di quest'ultimo, a favore di altro Istituto di credito segnalato dallo stesso;
- e. mediante commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tasse e spese a carico del richiedente;
- f. mediante assegni circolari non trasferibili o versamento in contanti da consegnare ad apposito incaricato dell'Unire.

Le forme di pagamento diverse da quelle di cui alla lettera a) potranno essere effettuate dal Cassiere soltanto nel caso di espressa indicazione apposta dall'Unire nell'ordinativo di pagamento.

Nelle forme di pagamento di cui alle lettere b), c), d), e f), costituisce quietanza liberatoria del titolo, la espressa attestazione apposta sullo stesso dal Cassiere e dal medesimo controfirmata, indicante la modalità di estinzione adottata.

I pagamenti sono effettuati al netto dell'imposta di bollo di quietanza, se dovuta a norma delle vigenti leggi, ed al netto delle spese postali; nessuna altra spesa potrà essere richiesta o addebitata per le forme di pagamento previste.

Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare, in ogni caso, il timbro datario del Cassiere, a comprova della regolarità dell'avvenuto pagamento.

Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni, cancellature o discordanza fra l'importo scritto in lettere e quello in cifre.

E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

## Art. 10

# Anticipazioni di cassa

L'Istituto è tenuto a concedere, su richiesta dell'UNIRE corredata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, anticipazioni di cassa nel limite della durata dell'anno solare in cui viene concessa.

In caso di cessazione del servizio, l'Unire assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, qualunque esposizione delle sopra dette anticipazioni.

Gli interessi passivi sulle anticipazioni saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, al tasso debitore dichiarato nell'offerta economica che, sebbene non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tali interessi, come nell'offerta determinati, saranno addebitati all'Unire trimestralmente al 31.03 - 30.06 - 30.09 - 31.12 di ciascun anno.

L'Unire provvederà contemporaneamente, o comunque entro il tempo strettamente necessario al riscontro, alle operazioni di liquidazione o di emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle anticipazioni di cassa resterà a carico dell'Unire.

#### Art. 11

## Limiti di pagamento

I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa o in quelli delle anticipazioni di cassa.

#### Art. 12

## Adempimenti del Cassiere

# Il Cassiere si impegna:

- a) ad effettuare pagamenti a mezzo accreditamento in c/c bancario a favore del creditore, accordando la valuta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; la valuta non potrà, comunque, essere antecedente alla data di consegna del mandato;
- b) a riconoscere la valuta compensata nel caso di pagamenti localizzati sulla banca dello stesso Cassiere;
- ad effettuare, comunque, tutti i pagamenti in termini non superiori alle 48 ore dalla consegna del mandato, da ricomprendersi ai fini della valuta da accordare ai beneficiari nei tre giorni di cui all'art. 5 dei d.d.mm. del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 sulla Tesoreria Unica;
- d) a spedire gli assegni ai beneficiari entro 48 ore dalla consegna dei mandati di pagamento;
- e) a prestare assistenza tecnica bancaria, in ordine al più sollecito pagamento dei premi, alle scuderie italiane e straniere, che hanno vinto premi nelle corse dei vari ippodromi;
- f) alla delineazione di forme di assistenza creditizia da porre in essere a favore degli allevamenti e delle gestioni degli ippodromi, sia a medio che a lungo termine, in conformità alle determinazioni dell'Unire;
- g) al pagamento degli stipendi al personale dell'Unire a mezzo accredito in c/c, con valuta fissa indicata dall'Ente stesso, ovvero a mezzo assegni circolari da consegnare all'incaricato dell'Unire;
- h) a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario interessante l'Unire, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari;
- i) a custodire ed amministrare i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Unire, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari; il Cassiere dovrà provvedere alla restituzione dei titoli e dei valori menzionati soltanto in base a regolari ordini dell'Unire, comunicati per iscritto;
- j) ad assumere gli obblighi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione UNIRE n. 3/2004 ed alla delega di pagamento da sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Prestiti, che

prevede un impegno al 1°/01/2011 di Euro 71.804.251,28 (pari alle residue nr. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cad. relative al mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti);

k) a fornire, su richiesta dell'Unire, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

#### Art. 13

# Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa, deve inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile, l'estratto conto.

Inoltre, rende disponibili di dati necessari per le verifiche di cassa.

#### Art. 14

# Verifiche ed ispezioni

L'Unire ha diritto di procedere a verifiche di cassa (ordinarie e straordinarie) e alla verifica dei valori dati in custodia al Cassiere, ogni qualvolta lo ritiene necessario ed opportuno.

Gli incaricati della funzione di verifica e di ispezione (ispettori) hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa.

Gli ispettori, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati dall'Ente al Cassiere, possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

# Art. 15

# Responsabilità del cassiere

Il Cassiere risponde, con tutti i suoi beni presenti e futuri, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario in nome e per conto dell'Unire.

Il Cassiere è responsabile di tutti i pagamenti effettuati senza che il mandato fosse debitamente firmato dalla persona autorizzata all'espletamento di tale funzione.

#### Art. 16

# Corrispettivo e spese di gestione

La gestione dei servizi di cui alla presente convenzione sono resi senza diritto per il Cassiere di alcun compenso o aggio, dovendosi intendere affidati ed accettati a condizione di gratuità.

9

Il Cassiere riconosce pertanto che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava dalla gestione del servizio di cassa risulta di per sé remunerativo ed ampiamente satisfattorio.

#### Art. 17

#### Tasso debitore e creditore

Sul tasso debitore applicabile sulle anticipazioni di cassa e sulle sue modalità di liquidazione si rinvia all'art. 10 della presente convenzione.

Sulle giacenze di cassa dell'Unire, il Cassiere riconosce un tasso attivo pari a quanto dichiarato nell'offerta economica che, sebbene non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale al 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 di ciascun anno, mediante accredito, di iniziativa del Cassiere, sul conto di cassa e trasmissione all'Ente dell'apposito riassunto scalare.

## Art. 18

# Comunicazioni periodiche – chiusure dei conti – reclami

Il Cassiere è tenuto a trasmettere giornalmente all'Unire, con apposito modulo, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti.

Inoltre, periodicamente e, comunque, entro i primi cinque giorni di ogni mese, deve inviare i titoli di riscossione e di pagamento estinti nel mese precedente.

Il Cassiere deve inviare mensilmente all'Unire, senza oneri, copia dei conti correnti.

A ciascuna chiusura annuale, il Cassiere trasmette l'estratto conto regolato per capitale ed interessi e l'elenco degli ordinativi ineseguiti.

L'Unire si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e di dare benestare, oppure di segnalare tempestivamente le osservazioni o discordanza eventualmente riscontrate.

L'Unire è tenuto a segnalare, tempestivamente, al Cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

#### Art. 19

# Raccordo reciproco delle contabilità

Entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a ciascun mese dell'esercizio finanziario e, comunque a richiesta dell'Unire, in caso di esigenze contabili a fronte di controlli o verifiche, si procederà al raccordo delle risultanze della contabilità dell'Ente con quelle del Cassiere.

Il Cassiere, dovrà predisporre, all'uopo, un apposito prospetto sul quale devono essere indicati:

- a) saldo all'inizio dell'esercizio
- b) entrate:

- ammontare delle reversali emesse dall'Unire e consegnate al Cassiere;
- ammontare degli incassi effettivamente eseguiti a fronte delle suddette reversali;
- differenza tra i due ammontare, con indicazione, per ognuna delle reversali ineseguite, del numero, della data e dell'importo;
- ammontare analitico degli incassi in conto sospeso (incassi da regolarizzare con emissione di reversali).
- c) uscite:
- ammontare dei mandati emessi dall'Unire e consegnati al Cassiere;
- ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti a fronte dei suddetti mandati;
- differenza tra i due ammontare, con indicazione, per ognuno dei mandati ineseguiti, del numero, della data e dell'importo;
- ammontare analitico dei pagamenti in conto sospeso (pagamenti da regolarizzare con emissione dei mandati).
- d) saldo a termine del mese.

Copia del quadro di raccordo deve essere trasmesso all'Unire, in plico raccomandato o consegnato all'incaricato dell'Ente.

L'Unire, entro 20 giorni dal ricevimento del quadro di raccordo, comunicherà eventuali discordanze rilevate.

#### Art. 20

#### Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data della sottoscrizione della convenzione e, in ogni caso, sino all'individuazione di un nuovo aggiudicatario del servizio per il periodo successivo.

#### Art. 21

#### Risoluzione

- 1. In caso di grave inadempimento del Cassiere anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'Unire medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Cassiere per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.
- 2. In ogni caso, oltre ai divieti di cui al successivo Art. 23, la Convenzione potrà essere dichiarata risolta di diritto:
  - a) qualora il Cassiere avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore all'importo massimo di cui al successivo Art. 26;

b) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione dell'attività affidate, non dipendenti da cause di forza maggiore.

#### Art. 22

#### Recesso

L'UNIRE ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Cassiere con lettera raccomandata A.R. in caso di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del Cassiere, anche se non gravi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende:

- a) qualora sia stato depositato contro il Cassiere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- b) qualora taluno dei componenti del CdA o l'Amministratore delegato o il Direttore generale del Cassiere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto;
- d) qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell'UNIRE.

# Art. 23 Divieto di subappalto, cessione del contratto e del credito

E' fatto divieto al Cassiere di cedere, a qualsiasi titolo, il presente servizio, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto divieto al cassiere di subappaltare, a qualunque condizione, il servizio di cassa.

In caso di inadempimento da parte del Cassiere degli obblighi di cui ai precedenti comma l'UNIRE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### Art. 24

# Imposta di bollo



L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.

Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato nei precedenti Artt. 6 e 7 della presente convenzione, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

#### Art. 25

#### Penalità

In caso di mancato rispetto – da parte del Cassiere – di una delle condizioni della presente convenzione in materia di esecuzione dei mandati di pagamento o di assegnazione di valuta al beneficiario, fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, l'Unire si riserva la facoltà di richiedere una penalità pari all'0,1 % (zerovirgolauno percento) per ogni giorno di ritardo, da calcolarsi sull'importo della transazione, senza pregiudizio per le eventuali azioni di rivalsa previste dall'ordinamento vigente

### Art. 26

# Cauzione

La cauzione prestata dal Cassiere a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, è costituita mediante ................................ e sarà svincolata, previa deduzione di crediti di UNIRE verso il cassiere, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L'UNIRE ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Cassiere, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il Cassiere è tenuto a reintegrare la cauzione di cui UNIRE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio di cassa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di UNIRE.

In caso di inadempimento a tale obbligo, UNIRE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## Art. 27

#### Rinvio

Formano parte integrante e sostanziale, sebbene non allegate, la relazione qualitativa e l'offerta economica presentate dal Cassiere in sede di gara alle quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione. Le parti, inoltre, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione.

Art. 28



#### Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Unire e il Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi, oppure.....

#### Art. 29

# Spese di stipulazione e di registrazione

Le spese di registrazione della presente convenzione dipendenti e conseguenti, tutte incluse e nessuna esclusa, rimangono a carico del Cassiere.

#### Art. 30

## Foro competente

Per qualunque controversia insorta tra le parti relativamente alla presente convenzione è competente il Foro di Roma.

#### Art. 31

## Clausola finale

Nessun accordo od intesa che modifichi od estenda la presente convenzione sarà vincolante per alcuna delle parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente alla presente convenzione e sia sottoscritto da tutte le parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati, ne qualsiasi successiva condotta delle parti potrà comportare una modifica od estensione della presente convenzione.

Qualora qualsiasi clausola della presente convenzione dovesse, essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole della presente convenzione, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

UNIRE			 IL CASSIER

data .....

Il sottoscritto ......, in qualità ......, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le condizioni di cui alla presente convenzione e dei documenti ed atti ivi richiamati. In particolare della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE n. 3/94 e della Delega di pagamento alla cassa Depositi e Prestiti.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i sottoscritti, in qualità di ......, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella convenzione e in tutti gli atti da questa richiamati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- di essere a conoscenza che l'UNIRE non riconoscerà al cassiere alcun compenso per la gestione del servizio in oggetto;
- di impegnarsi a svolgere il servizio di cassa e il servizio finanziario delle carte di credito per conto dell'UNIRE gratuitamente;
- di aver preso piena conoscenza di quanto previsto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE n. 3/2004, nella delega di pagamento da sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un impegno al 1° gennaio 2011 di Euro 71.804.251,28 pari alle residue nr. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cad. relative al mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti;
- di assumere gli impegni di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione UNIRE n. 3/2004 (All. E) ed alla delega di pagamento da sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un impegno al 1º gennaio 2011 di Euro 71.804.251,28 pari alle residue nr. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cad. relative al mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti
- di tener conto che la commissione a carico dell'Ente per l'impegno della Banca derivante dall'accettazione della delegazione di pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti, da applicare, per ciascun anno, sull'esposizione (debito residuo + interessi) riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, non potrà, in nessun caso, superare il limite massimo annuale di 100.000,00 euro;
- di ritenere compensate le prestazioni rese in esecuzione del predetto servizio con l'eventuale vantaggio diretto e/o indiretto che può ricavare dalla gestione della Cassa dell'UNIRE, considerando tale vantaggio remunerativo della prestazione e satisfattorio del costo del servizio reso all'UNIRE;
- di essere a conoscenza e di accettare che l'UNIRE potrà esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione del servizio di cassa;
- di essere a conoscenza e di accettare che l'UNIRE potrà dichiarare risolto il contratto in caso di grave inadempimento;
- di accettare il divieto di cessione del servizio e del subappalto;
- art. 25: Penalità;

16-6-

• di accettare la competenza del foro di Roma per eventuali controversie che dovessero insorgere dalla predetta convenzione;

clausola finale.

Data

IL CASSIERE